

0		Deliberazione n° 9 in data 21/04/2023
---	---	---

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di aprile alle ore 18:05, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

			PRESENZA
1	Carmassi Dario	Sindaco	Presente
2	Tangredi Elena	Presidenza	Presente
3	Gabbriellini Giovanni	Consigliere	Presente
4	Niccoli Desiré	Consigliere	Presente
5	Broggi Emanuele	Consigliere	Presente
6	Stamerra Sandro Marino	Consigliere	Presente
7	Boschi Laura	Consigliere	Assente Giustificato
8	Castelli Alessandra	Consigliere	Presente
9	Dell'Antico Agnese	Consigliere	Presente
10	Guidi Corrado	Consigliere	Presente
11	Ducci Alessandro	Consigliere	Presente
12	Mariotti Matteo	Consigliere	Assente Giustificato
13	Ruberti Chiara	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta il Dott. Priolo Alfredo Segretario Comunale.

La dott.ssa Elena Tangredi, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Assistono alla seduta gli assessori esterni Cai Alessandro, Vincenti Alessia, Baroni Samuele.

Si procede con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
"Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2023"

Relaziona il Sindaco sul punto 5 e sul punto 8 (che sono trattati come punti 6 e 7). Evidenzia che le modifiche al Regolamento recepiscono una sentenza della Corte Costituzionale che incide sulla determinazione delle fattispecie imponibili. In più evidenzia che l'ufficio ha accresciuto la propria capacità di accertamento di tale entrata con un incasso nel 2002 di un importo di € 1.800.000,00 che ha consentito la diminuzione del FCDE. Sono confermate le aliquote precedenti.

La consigliera Ruberti dichiara che il proprio gruppo voterà in modo favorevole sul punto 5 e in modo contrario sul punto 8 per posizione politica contrapposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esenta dall'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

PRESO ATTO che la suddetta Risoluzione chiarisce che: "...la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756...";

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emanato, almeno per l'anno 2023, il Comune non è sottoposto al vincolo dell'articolazione delle aliquote così come indicate nel prospetto;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997 che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali D10
Esenti	Esenti	Esenti	"Beni merce" Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili
0,86%	1,06%	0,00%	Aree fabbricabili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare le seguenti misure di aliquota IMU, approvate per l'anno 2022 con Delibera di C.C. n. 7 del 22/02/2022, anche per l'anno 2023:

1. Abitazione principale iscritta nella categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze	6,00 per mille
2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557.	1,00 per mille
3. "Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
4. Abitazione e relativa/e pertinenza/e, diversa da quella di cui alla lettera c) del comma 747 della Legge n.160/2019, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (ovvero tra genitori e figli), a condizione che la utilizzano come abitazione principale del nucleo familiare. In caso di più unità immobiliari, l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	6,60 per mille
5. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10"	10,6 per mille di cui: 7,6 per mille riservato allo stato 3,0 per mille gettito comunale
6. Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota Ordinaria	10,6 per mille
7. Altri Immobili -Terreni Agricoli -Aree fabbricabili - Aliquota ordinaria –	10,6 per mille

VISTO il regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2020;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2023/2025 e del comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 con cui è stato ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2023;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 Ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del TUEL dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il TUEL;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Per quanto evidenziato nelle premesse, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 3 (tre) contrari (Guidi, Ducci, Ruberti) su n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta,

DELIBERA

- di CONFERMARE per l'anno 2023, le aliquote approvate per l'anno 2022 con Delibera di C.C. n. 7 del 22/02/2022, come evidenziate nel seguente prospetto:

1. Abitazione principale iscritta nella categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze	6,00 per mille
2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557.	1,00 per mille
3. "Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
4. Abitazione e relativa/e pertinenza/e, diversa da quella di cui alla lettera c) del comma 747 della Legge n.160/2019, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (ovvero tra genitori e figli), a condizione che la utilizzano come abitazione principale del nucleo familiare. In caso di più unità immobiliari, l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	6,60 per mille
5. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10"	10,6 per mille di cui: 7,6 per mille riservato allo stato 3,0 per mille gettito comunale
6. Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota Ordinaria	10,6 per mille

7. Altri Immobili -Terreni Agricoli -Aree fabbricabili - Aliquota ordinaria –	10,6 per mille
--	-----------------------

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima a far data 01/01/2023;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 3 (tre) contrari (Guidi, Ducci, Ruberti) su n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Adempimenti a cura del Comune:

Il Servizio Affari Generali e Legali provvede:

- Per mezzo del Messo comunale, alla pubblicazione all'albo on line del presente atto.
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Bientina nella sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);

Il servizio proponente provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

Riferimenti normativi :

a) Generali:

- D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- Art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio Comunale.
- Art.134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni del Consiglio Comunale.
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

b) Specifici:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il PEG 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 31/05/2022 di approvazione del Piano della Performance;

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Presidenza

Tangredi Elena

Segretario Comunale
Priolo Alfredo

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1. che la presente Deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio on line il ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
2. che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
